



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 643

Torino, 20/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessora Maria LAPIETRA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Marco Alessandro GIUSTA - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR PIEMONTE PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 345 DEL 3.5.2021 DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA (LITE N. 249/2021 ML)

Con ricorso proposto avanti al TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 6 luglio 2021, la Società EMME Srl chiede l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare *“della deliberazione del Consiglio comunale 3.5.2021 n. 345 che ha espresso parere negativo sull'istanza della Emme srl di rilascio di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 5 co. 9-14 della Legge n. 106/2011, per la demolizione di fabbricati esistenti e ormai dismessi a destinazione produttiva e successiva realizzazione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita commerciale avente superficie di mq. 1.778,85, da eseguirsi in Torino, Via Gaspero Barbera 50”* nonché *“della determinazione del Dirigente dell'Area Edilizia Privata della*

Città di Torino 17.5.2021 di rigetto del permesso di costruire in deroga; di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi.”

Visto il parere favorevole della Divisione Urbanistica e Territorio - Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al TAR Piemonte dalla Società EMME Srl, dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Lacognata

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

L'ASSESSORA
Firmato digitalmente
Maria Lapietra

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto